

Küsnacht, 3 luglio 2012

**STATUTI DELLA FONDAZIONE
TERRA VECCHIA VILLAGGIO**

in forza del quale:

I. Costituzione della fondazione e adozione dello statuto

1.- Denominazione

La prefata fondatrice Fondazione Terra Vecchia, in Berna, costituisce sotto la denominazione **Fondazione Terra Vecchia villaggio**, una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC).

2.- Sede

La Fondazione ha sede a 6657 Centovalli.

3.- Scopo

3.1.

La Fondazione persegue lo scopo di preservare sul territorio di Bordei e Terra Vecchia gli edifici, i nuclei e i villaggi dalla rovina imminente, salvaguardandone l'unità materiale e culturale per creare le basi di una nuova comunità di vita.

3.2.

Gli immobili di proprietà della Fondazione sono utilizzati esclusivamente per scopi di pubblica utilità. Attualmente essi servono in particolare al sostegno di giovani e adulti disadattati di quali, oltre a partecipare attivamente alla manutenzione e alla ricostruzione degli edifici stessi, svolgono in questi locali il loro programma terapeutico, in vista del loro reinserimento sociale.

4.- Patrimonio e finanziamento

4.1.

Il capitale proprio della Fondazione ammonta a fr. 5'000.-- (cinquemila) messi a disposizione in contanti dalla Fondatrice.

4.2.

La Fondatrice donerà inoltre alla Fondazione gli immobili elencati nell'Insero B, gravati dai pegni elencati nell'Insero C.

4.3.

Il patrimonio della Fondazione può essere ulteriormente alimentato ed aumentato mediante donazioni, lasciti, sponsorizzazioni ed elargizioni di enti pubblici e privati, prestazioni, interessi attivi del patrimonio, ecc.

4.4.

Il Consiglio di Fondazione può regolare l'amministrazione del patrimonio in un regolamento delle finanze complementare all'atto di fondazione.

5.- Responsabilità

Per i debiti della Fondazione risponde esclusivamente il patrimonio della Fondazione. Si riserva la disposizione dell'art. 55 cpv. 3 CC.

6.- Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

7.- Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l'Ufficio di revisione.

7.1. Consiglio di Fondazione

a)

Il Consiglio die Fondanzione è composto da almeno tre e al massimo cinque membri.

Esso si costituisce autonomamente.

b)

Il presidente della Fondatrice, Fondazione Terra Vecchia, o in sua vece un membro del Consiglio di Fondazione della stessa, ha diritto ad un seggio nel Consiglio di Fondazione.

c)

Le decisioni del Consiglio di Fondazione sono adottate dalla maggioranza dei voti rappresentanti la maggioranza del Consiglio stesso.

d)

Le decisioni del Consiglio di Fondazione in merito ad una proposta possono essere prese anche mediante circolazione degli atti, quando nessun membro chiede una consulenza orale.

e)

Per il resto il Consiglio di Fondazione può regolare la sua organizzazione in un regolamento separato in conformità delle disposizioni del CC.

7.2. Ufficio di revisione

La contabilità della Fondazione è soggetta a verifica da parte di un revisore qualificato o di una società fiduciaria, l'Ufficio di revisione, designato annualmente dal Consiglio di Fondazione. L'Ufficio di revisione allestisce una relazione destinata al Consiglio di Fondazione riguardante il risultato della verifica.

b)

I membri dell'Ufficio di revisione sono indipendenti dal Consiglio di Fondazione.

8.- Esercizio annuale

La durata dell'esercizio annuale della Fondazione corrisponde all'anno civile.

9.- Modificazione dell'atto di fondazione

L'atto di fondazione può essere modificato o completato dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza di 5/7 (cinque settimi) dei membri del Consiglio, salvo gli art. 85 e 86 CC.

10.- Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Confederazione.


11.- Scioglimento

In caso di soppressione della Fondazione l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, a cura dell'ultimo Consiglio di Fondazione, a enti, Istituzioni o opere che si dedicano ad attività il più affine possibile a quella della Fondazione.

12.- Disposizioni finali

Riservate le competenze imperative dell'autorità competente, per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente statuto è applicabile il diritto Svizzero sulle fondazioni.

Ort, Datum: Usteracht 3/7/12



Dr. Marc Russenberger